

Qualità

DAL 1971 LA RIVISTA ITALIANA PER I PROFESSIONISTI
DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI GESTIONE

ITALIAN JOURNAL OF QUALITY
& MANAGEMENT SYSTEMS



Analisi e commento alla Direttiva UE/2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

Giovanna R. Stumpo

La Direttiva UE/2024/1385 (anche solo la Direttiva) realizza un "corpus di norme" sostanziali e procedurali (v. TABELLA 2) atte prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Contiene prescrizioni "minime" che sono vincolanti per gli Stati Membri (SM) destinatari delle sue disposizioni, ed ai quali si rimette di recepirle sul piano legislativo, regolamentare ed amministrativo entro il 14.6.2027. In particolare la Direttiva: i) fissa norme riguardanti la definizione di reati (e collegate sanzioni) in materia di sfruttamento sessuale femminile/minorile e di criminalità informatica; II) regola i diritti spettanti alle vittime di tutte le forme di violenza (contro le donne o di violenza domestica) prima, durante e dopo il procedimento penale; iii) impone il ricorso a misure nazionali di intervento precoce, oltrechè di protezione e di assistenza alle vittime. In questa PARTE II l'approfondimento si rappresenta in chiave molto sintetica ed analitica, solo le norme di cui al punto i) del presente ABSTRACT, rimandando per l'analisi dei punti ii) e iii) ad una prossima PARTE III.

1. Sfruttamento sessuale femminile e criminalità informatica: fattispecie di reato e quadro sanzionatorio

Il Capo 2 della Direttiva descrive e specifica le condotte che - ove realizzate intenzionalmente - realizzano fattispecie di reato ascrivibili ora alla categoria di sfruttamento sessuale femminile, ora alla categoria "criminalità informatica".

Per ciascuna fattispecie di reato, la Direttiva individua chiaramente la pena edittale applicabile, rimettendone "la gradazione" a cura degli SM, in presenza di specifiche circostanze aggravanti (v. **TABELLA 2**). Sono da sanzionarsi a livello nazionale anche il mero tentativo, nonché l'istigazione, il favoreggiamento e le situazioni di concorso nel reato.

Definizioni rilevanti (Estratto - Art. 2 Direttiva)

VIOLENZA CONTRO LE DONNE: qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché tali, o che colpisce donne, ragazze o bambine in modo sproporzionato, che provochi/possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata,

VIOLENZA DOMESTICA: qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia/del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima.

VITTIMA: persona che, indipendentemente dal genere, ha subito un danno causato direttamente da violenza contro le donne o violenza domestica, compresi i minori (tali sono le persone di età inferiore ai 18 anni) che hanno subito un danno perché testimoni di violenza domestica.

SFRUTTAMENTO SESSUALE FEMMINILE E MINORILE: Nella macro categoria di reato rientrano le seguenti condotte:	
MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	i.e. a norma dell'art. 3: "a) l'escissione, l'infibulazione o altra mutilazione della totalità/di parte delle grandi labbra o delle piccole labbra vaginali o del clitoride; b) il costringere o l'indurre una donna, ragazza o bambina a subire uno degli atti di cui alla lett. a)".
SANZIONE APPLICABILE: reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.	
MATRIMONIO FORZATO	i.e. a norma dell'art. 4: " a) costringere un adulto/un minore a contrarre matrimonio; b) attirare un adulto/un minore nel territorio di un Paese diverso da quello in cui risiede allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio".
SANZIONE APPLICABILE: reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni.	
CRIMINALITÀ INFORMATICA: Nella macro categoria di reato rientrano le seguenti condotte:	
CONDIVISIONE NON CONSENSUALE DI MATERIALE INTIMO O MANIPOLATORIO	i.e. per disposto dell'art. 5: "a) rendere accessibile al pubblico, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), immagini, video o analogo materiale ritraente atti sessualmente espliciti / le parti intime di una persona senza il suo consenso, qualora tali condotte possano arrecarle un danno grave; b) produrre, manipolare o alterare e successivamente rendere accessibile al pubblico, tramite TIC, immagini, video o analogo materiale in modo da far credere che una persona partecipi ad atti sessualmente espliciti, senza il consenso della stessa, qualora tali condotte possano arrecarle un danno grave; c) minacciare i comportamenti di cui alle lett. a) o b) al fine di costringere una persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso.

STALKING ONLINE	È la condotta che si realizza con il "sottoporre ripetutamente o continuamente un'altra persona a sorveglianza tramite TIC, senza il suo consenso o un'autorizzazione legale a tal fine, per seguirne o monitorarne movimenti ed attività, qualora da ciò possa derivare danno grave alla persona in questione" (cfr. art. 6).
MOLESTIE ON LINE	per previsione dell'art. 7 si realizza tale fattispecie di reato con i seguenti atti: a) assumere, in modo ripetuto o continuativo comportamenti minacciosi nei confronti di una persona, qualora tali comportamenti comportino il rischio di commettere reati, tramite TIC, se tali comportamenti possono indurre la persona in questione a temere seriamente per la propria incolumità/per l'incolumità delle persone a carico; b) adottare pubblicamente, insieme ad altre persone, tramite TIC, comportamenti minacciosi o ingiuriosi nei confronti di una persona, qualora tale comportamento possa arrecarle un grave danno psicologico; c) inviare a una persona senza che questa lo richieda, tramite TIC, un'immagine, un video o altro materiale analogo raffigurante i genitali qualora tale condotta possa arrecarle un grave danno psicologico, d) rendere accessibile al pubblico, tramite TIC, materiale contenente i dati personali di una persona, senza il consenso di quest'ultima, al fine di istigare altre persone ad arrecarle un danno fisico o psicologico grave".
SANZIONE APPLICABILE PER LE 3 FATTISPECIE DI REATO: reclusione non inferiore nel massimo a 1 anno.	

La Direttiva ascrive all' **ISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA O ALL'ODIO ON LINE** tutte le condotte perpetrate on line che - per valutazione degli SM - sono atte a turbare l'ordine pubblico o si configurano come minacciose, offensive ed ingiuriose. Il quadro sanzionatorio per queste diverse tipologie è rimesso direttamente alla determinazione degli Stati Membri, la Direttiva specificando all'art. 8 solo le tipologie di condotta ascrivibili alla macro categoria (i.e. il fatto di: "istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone/di un membro di detto gruppo definito, con riferimento al genere; diffondendo al pubblico, tramite TIC, materiale contenente tale istigazione").

2. Gradazione della pena in presenza di aggravanti

La Direttiva rimette agli SM in caso di reati accertati, di comminare pene effettive, proporzionate e dissuasive; sussistendone i presupposti anche prendendo in considerazione le maggiorazioni di cui circostanze aggravanti specificatamente previste (**TABELLA 1**).

3. Giurisdizione e termini di prescrizione

Gli SM sono tenuti ad adottare le misure necessarie a radicare la propria giurisdizione per i reati di cui alla Direttiva: a) se il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio, oppure a) se l'autore del reato è un suo

cittadino. In deroga a queste 2 ipotesi, ogni SM può informare la Commissione UE circa la decisione di estendere la propria giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio: c) quando il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini/ contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio, oppure d) quando l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.

Gli SM sono tenuti ad operarsi affinché siano ricompresi nella loro giurisdizione le fattispecie di **CRIMINALITÀ INFORMATICA** in riferimento ai reati commessi tramite TIC nelle situazioni in cui l'autore abbia avuto accesso alle stesse, dal loro territorio; e ciò, a prescindere dal fatto che il prestatore di servizi intermediari sia basato o meno sul loro territorio.

TERMINI DI PRESCRIZIONE: Gli SM sono tenuti ad adottare le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione delle fattispecie di reato che consenta di: condurre indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo ed adottare la decisione giudiziaria in merito, entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastarli efficacemente. Il ogni caso, il termine di prescrizione deve essere commisurato alla gravità del reato in questione.

Per i casi in cui la vittima di reato sia il minore: Per i reati di cui all'area **MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE** il termine di prescrizione inizia a decorrere non prima che la vittima abbia compiuto i 18 anni di età.

TABELLA 1. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Cfr. art. 11 della Direttiva - Estratto)

In relazione ai pertinenti reati indicati, gli SM possono prevedere aggravati di pena da comminarsi, in presenza delle seguenti circostanze:

- se il reato, o altro reato di violenza contro le donne o di violenza domestica, è reiterato;
- se il reato è commesso nei confronti di persona in situazione di particolare vulnerabilità, ad es. in stato di dipendenza o di disabilità fisica, mentale, intellettuale o sensoriale;
- se il reato è commesso nei confronti/in presenza di un minore;
- se il reato è commesso da 2 o più persone che hanno agito insieme;
- se il reato è preceduto/accompagnato da violenza di estrema gravità;
- se il reato è commesso con l'uso di un'arma/con la minaccia di usare un'arma ovvero con l'uso della forza/con la minaccia di usare la forza o con costrizione;
- quando la condotta sia causa della morte della vittima o le arrechi un grave danno fisico o psicologico;
- quando l'autore del reato sia stato già condannato per reati della stessa indole;
- nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti di un coniuge/partner o di un ex coniuge o partner;
- ove il reato sia commesso da un familiare o altra persona convivente con la vittima;
- nel caso in cui il reato sia commesso abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza;
- quando il reato è commesso nei confronti di una persona perché questa era un rappresentante pubblico, un giornalista o un difensore dei diritti umani;
- se il reato risulti essere stato finalizzato a difendere / ripristinare il cosiddetto «onore» di una persona, una famiglia, una comunità o di altro gruppo analogo;
- se il reato era finalizzato a punire la vittima per il suo/la sua/le sue orientamento sessuale, genere, colore, la religione, origine sociale o convinzioni politiche.

TABELLA 2 - SCHEMA DEI CONTENUTI DELLA DIRETTIVA (UE)2024/1385

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2	Definizioni

CAPO II - REATI DI SFRUTTAMENTO SESSUALE FEMMINILE E MINORILE E CRIMINALITÀ INFORMATICA

Art. 3	Mutilazioni genitali femminili
Art. 4	Matrimonio forzato
Art. 5	Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato
Art. 6	Stalking on line
Art. 7	Molestie on line
Art. 8	Istigazione alla violenza e all'odio on line
Art. 9	Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
Art. 10	Sanzioni
Art. 11	Circostanze aggravanti
Art. 12	Giurisdizione
Art. 13	Termini di prescrizione

CAPO III - PROTEZIONE DELLE VITTIME E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 14	Denuncia di violenza contro le donne o di violenza domestica
Art. 15	Indagini e azione penale
Art. 16	Valutazione individuale delle esigenze di protezione delle vittime
Art. 17	Valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime
Art. 18	Indirizzamento verso servizi di assistenza
Art. 19	Ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione
Art. 20	Protezione della vita privata della vittima
Art. 21	Orientamenti per le forze dell'ordine e le autorità inquirenti
Art. 22	Ruolo degli organismi nazionali, inclusi gli organismi per la parità
Art. 23	Misure per la rimozione di materiale on line
Art. 24	Risarcimento a carico dell'autore del reato

CAPO IV - ASSISTENZA ALLE VITTIME	
Art. 25	Assistenza specialistica alle vittime
Art. 26	Assistenza specialistica alle vittime di violenza sessuale
Art. 27	Assistenza specialistica alle vittime di mutilazioni genitali femminili
Art. 28	Assistenza specialistica alle vittime di molestie sessuali sul lavoro
Art. 29	Linee di assistenza telefonica per le vittime
Art. 30	Case rifugio e altre sistemazioni temporanee
Art. 31	Assistenza alle vittime minori
Art. 32	Incolumità del minore
Art. 33	Assistenza mirata alle vittime con esigenze intersezionali e ai gruppi a rischio
CAPO V - PREVENZIONE E INTERVENTO PRECOCE	
Art. 34	Misure preventive
Art. 35	Misure specifiche per prevenire lo stupro e promuovere il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali
Art. 36	Formazione e informazione dei professionisti
Art. 37	Programmi di intervento
CAPO VI - COORDINAMENTO E COOPERAZIONE	
Art. 38	Coordinamento delle politiche e organismo di coordinamento
Art. 39	Piani d'azione nazionali per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica
Art. 40	Coordinamento e cooperazione multiagenzia
Art. 41	Cooperazione con le ONG
Art. 42	Cooperazione tra prestatori di servizi intermediari
Art. 43	Cooperazione a livello dell'Unione
Art. 44	Raccolta dei dati e ricerca
CAPO 7 - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 45	Relazioni e riesame
Art. 46	Relazioni con altri atti dell'Unione
Art. 47	Libertà di stampa e libertà di espressione in altri media
Art. 48	Clausola di non regressione
Art. 49	Recepimento
Art. 50	Entrata in vigore
Art. 51	Destinatari